

Repertorio n. 222808

Raccolta n. 26169

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il tre maggio duemiladiciassette (3/5/2017) alle ore 14 (quattordici) in Roma, Via Po n. 21, avanti a me Giovanni Vicini, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente il Signor **Mario ARCA**, nato a Silanus (NU) il 29 giugno 1959, domiciliato per la carica ove appresso, codice fiscale RCA MRA 59H29 I730S.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, allo scopo di presenziare all'assemblea straordinaria dell'Associazione denominata "**ISCOS, Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo**", in breve "**ISCOS, Organizzazione non Governativa (ONG)**", con sede legale in Roma, Via Po n. 21, e con sede operativa in Roma, Largo Alessandro Vessella n. 31, codice fiscale 97028820583.

Su designazione unanime degli intervenuti, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Signor Mario Arca, il quale constata che, a seguito di regolare comunicazione, nei modi previsti dallo Statuto:

- sono presenti, o rappresentati per deleghe, depositate negli atti dell'Associazione, numero 24 (ventiquattro) associa-



ti, su un totale di 41 (quarantuno), come risulta dal foglio presenze che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- per il Consiglio Direttivo, sono presenti il Presidente Mario Arca ed il Consigliere Mohamed Saady;

- per il Collegio Sindacale, sono presenti i Signori Giuliano Cantoni, Fulvio Sciarma ed Antonino Scalfaro;

e, pertanto, dichiara l'assemblea stessa validamente costituita, in seconda convocazione, in conformità alle disposizioni dello statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche Statuto;

- varie ed eventuali.

Il Presidente prende la parola sul primo argomento all'ordine del giorno, ed espone all'assemblea la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione, di cui dà lettura all'assemblea, adeguandolo alla riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, introdotta dalla Legge n. 125 del giorno 11 agosto 2014 (pubblicata in G.U. N. 199 del 28 agosto 2014 - Serie Generale), al fine di garantire la continuità operativa dell'Associazione in tutte le sue articolazioni, in particolare a livello regionale, prevedendo, peraltro, l'autonomia della associazioni regionali pure denominate "ISCOS", e l'obbligo di versamento delle quote associative entro il primo trimestre dell'anno; invita,

pertanto, l'assemblea ad approvare le conseguenti modifiche statutarie.

Dopo breve, ma esauriente discussione, l'assemblea, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, approva all'unanimità la proposta del Presidente e, quindi, delibera:

- di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, conforme alla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, e che si riporta in calce al presente atto.

L'assemblea dà incarico al Presidente di provvedere all'esecuzione delle presenti deliberazioni, ed a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, con facoltà di apportare, al presente atto ed allo Statuto, da solo e senza necessità di riconvocare l'assemblea, le modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione in Pubblici Registri ed Albi.


Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14,40 (quattordici e quaranta).

Il componente mi dispensa dalla lettura dell'allegato, per averne esatta conoscenza.

Si chiede l'applicazione al presente verbale delle agevolazioni tributarie in materia di ONLUS, essendo l'Associazione tale ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. N. 460/97.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione



E' costituita l'associazione denominata "ISCOS, Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo", in breve "ISCOS, Organizzazione non Governativa (ONG)", ai sensi del decreto Ministero Affari Esteri del 21 dicembre 1985, N. 128/4173. Fintanto che le ONG saranno considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l'ISCOS utilizzerà la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico, unitamente all'acronimo ONG o alla locuzione "Organizzazione non governativa".

Art. 2 - Sede

L'Associazione, promossa dalla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), opera in Italia ed all'Estero, ed ha sede legale in Roma. Questa potrà istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località italiana, comunitaria o estera.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata, e potrà essere sciolta in qualsiasi momento, nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 23 del presente Statuto.

Art. 4 - Finalità e Scopi

L'Associazione non persegue fini di lucro, e nasce dall'esperienza di partecipazione della Cisl al Movimento sindacale


internazionale e di collaborazione con i Sindacati dei lavoratori.

L'ISCOS si prefigge di:

- a) Sviluppare e rafforzare la solidarietà ed i legami tra i popoli e, in modo particolare, tra le Organizzazioni sindacali italiane e quelle dei Paesi in via di sviluppo (Pvs);
- b) Favorire il progresso economico, sociale, tecnico e culturale dei Lavoratori dei Pvs, in modo particolare attraverso le loro organizzazioni e nei modi con esse concordati;
- c) Contribuire alla nascita ed alla crescita del Movimento sindacale nei Pvs, nella convinzione che, senza la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, non è pensabile alcuna reale forma di sviluppo ed alcuna reale garanzia di democrazia.
- d) Coinvolgere le Organizzazioni sindacali ed i lavoratori da esse rappresentati, sui valori della solidarietà, sul rispetto dei diritti umani e associativi, delle libertà fondamentali, della giustizia e dello sviluppo plenario dei popoli.

Art. 5 Sviluppo e promozione della cooperazione decentrata e territoriale

L'ISCOS, come Istituto promosso dalla CISL, riconosce l'importanza di consentire l'estensione dei propri principi ispiratori e del proprio background su tutto il territorio italiano ed estero. Non osteggia, quindi, la nascita di autonome Associazioni Regionali, denominate parimenti ISCOS, con in



aggiunta una denominazione che caratterizzi e differenzi le diverse associazioni su base regionale (ad esempio ISCOS Val d'Aosta, ISCOS Trentino Alto Adige, etc.). Le ISCOS regionali e delle Province autonome sono, da ogni punto di vista, associazioni autonome e, pertanto, non sono affiliate e non rappresentano una articolazione regionale.

I progetti finanziati da enti, imprese o amministrazioni nazionali e internazionali, pubblici e/o privati, potranno prevedere forme di partecipazione, ove consentito, con altre associazioni, ivi compresi gli ISCOS regionali, tramite apposita convenzione che stabilirà le attività assegnate, le modalità operative e le responsabilità giuridiche ed amministrative conseguenti.

Art. 6 - Attività

Per realizzare i propri scopi l'Associazione potrà, in via esemplificativa, svolgere le seguenti attività:

- a) Promuovere e realizzare ricerche e studi sui problemi dello sviluppo e della cooperazione internazionale, sui problemi dei lavoratori nelle realtà urbane e rurali dei Pvs, sull'evoluzione delle organizzazioni sindacali, nonché sui problemi degli specifici settori di intervento;
- b) Promuovere e realizzare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, pubblicazioni, e materiali in formato elettronico e cartaceo, conferenze, seminari e corsi di formazione, volti alla sensibilizzazione ed all'informazione dei lavora-

tori italiani, in particolare dei giovani, sui problemi sopra esposti, sottolineando in particolar modo il valore della solidarietà;


c) Rafforzare e migliorare la cooperazione italiana e comunitaria allo sviluppo, collaborando con le istituzioni nazionali e comunitarie;

d) Promuovere e realizzare corsi di formazione, in Italia e nei Pvs, per le categorie di quadri e dirigenti sindacali di questi ultimi. Tale formazione, per la quale l'Istituto potrà avvalersi anche della collaborazione di altri enti ed Organizzazioni nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati, potrà riguardare qualsiasi settore richiesto dalle organizzazioni dei lavoratori dei Pvs, da quello sindacale a quello economico, sociale, tecnico-professionale, ecc.;

e) Promuovere e realizzare interventi di cooperazione nei Pvs, in modo particolare attraverso la realizzazione dei programmi nei settori della formazione professionale, dell'organizzazione cooperativa, dello sviluppo rurale integrato, della sicurezza e dell'igiene del lavoro e sanitaria, delle tecnologie "appropriate", ecc.;

f) Attuare qualsiasi progetto nazionale, europeo ed internazionale diretto allo sviluppo delle trasformazioni sociali, culturali e economiche nei Pvs;

g) Progettare e realizzare programmi e/o progetti di sviluppo socio-economico nei diversi settori, anche a partire dall'e-



mergenza;

h) Collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità, sia nazionali che internazionali, interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;

i) Aderire a Enti, Organizzazioni, Unioni, Federazioni Nazionali ed Internazionali, che si prefiggono le medesime finalità e scopi. L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni attività ed operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile, in via strumentale, per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali nei limiti delle attività marginali consentite dalle leggi vigenti.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'ISCOS potrà stabilire e mantenere idonei ed adeguati rapporti con:

a) le Strutture sindacali nazionali dei lavoratori e quelle internazionali;

b) il Ministero degli Affari Esteri e le altre Amministrazioni pubbliche nazionali;

c) l'Unione Europea e le proprie Istituzioni;

d) enti ed istituzioni di diritto pubblico e di diritto privato internazionali, nonché pubblico e privato in Italia (in particolare l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e le Organizzazioni non governative che operano nella cooperazione allo sviluppo);

e) Amministrazioni pubbliche ed Enti privati, nei Pvs.

SOCI

Art. 7 - Soci

Sono Soci dell'Associazione i Soci fondatori e quelli ordinari, tutte quelle persone fisiche e Enti di qualsiasi natura, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, che condividendo il presente Statuto, i principi ispiratori, gli scopi e le finalità, e facciano esplicita domanda di ammissione, per iscritto, al Consiglio Direttivo.

I Soci si distinguono in:

- a) fondatori;
- b) ordinari.


Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sia i Soci fondatori, che i Soci ordinari, hanno lo stesso potere di voto in sede assembleare.

Le quote associative andranno conferite entro il primo trimestre dell'anno.

Gli Enti (a titolo esemplificativo Associazioni, Comitati, Fondazioni, Amministrazioni, ecc.), Soci dell'Associazione, hanno diritto ad un solo voto nell'Assemblea generale dei Soci.

Il Consiglio direttivo stabilisce la quota associativa da versarsi annualmente da parte dei soci. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso del Socio, che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale.



Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote versate, a qualsiasi titolo, dal Socio. Il diritto allo status di Socio è personale, e non è in alcun modo trasferibile a terzi. Tutti i Soci maggiorenni possono candidarsi ed essere nominati alle cariche associative. Per i soci diversi dalla persona fisica è prevista la possibilità di indicare la candidatura di persona fisica di propria fiducia. Tutti i Soci maggiorenni ed i Soci diversi dalle persone fisiche, questi ultimi a mezzo dei propri rappresentanti, hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di approvare e modificare lo Statuto ed eventuali normative interne e deliberazioni.

Gli aspiranti Soci devono impegnarsi ad accettare ed a rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dell'Associazione, il Codice Etico, le norme di funzionamento interne e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione dei Soci, con la maggioranza semplice dei suoi membri.

La comunicazione al Socio dell'avvenuta ammissione nell'Associazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata o tramite qualsiasi altro mezzo elettronico che ne provi l'avvenuto invio (es. telefax, posta elettronica certificata - pec).

I Soci dell'Associazione sono obbligati:

a) ad adempiere alle prescrizioni dello Statuto, del Codice Etico, di eventuali normative interne e delle delibere legal-

mente adottate dagli Organi Sociali;

b) a versare la quota associativa annuale e le eventuali quote di sostegno deliberate periodicamente dal Consiglio direttivo;

c) a cooperare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Potranno essere previste quote annuali di diverso importo per gli Enti associati, avuto riguardo al numero dei loro aderenti, ed al Paese a cui appartengono. In caso di enti associati, i diritti del Soci vengono esercitati dal rappresentante legale dell'Ente, ovvero da persona legittimamente delegata.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto almeno 4 (quattro) mesi prima dello scadere dell'anno solare;
- per recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
- per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, e per la commissione di atti in violazione a norme di Legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti sopra riportati, da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti, quando il socio:



- a) non osservi le disposizioni dello Statuto, oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) non adempia, senza giustificato motivo, agli impegni assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;
- c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
- d) ritardi il pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo);
- e) nel caso di persone giuridiche, enti ed associazioni, abbia adottato modificazioni statutarie incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- f) risulti indegno (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei Soci).

La decadenza e l'esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato. Il recesso, la decadenza e l'esclusione hanno effetti immediati.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci si riunisce:

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo;
- ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno;
- quando la maggioranza dei soci ne faccia richiesta al Consiglio direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal presidente mediante:

- lettera raccomandata;
- telegramma, fax o posta elettronica certificata.


La comunicazione va inoltrata ai Soci all'indirizzo risultante dagli atti dell'Associazione, almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea. Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il giorno;
- il luogo e l'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
- l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea dei Soci è, altresì, validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale, siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

Ogni Socio ha diritto a un voto, e non può delegarlo ad altri, siano essi Soci o non Soci.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consi-



glio Direttivo e, in caso di impedimento, da un Consigliere da questi delegato, ovvero dal Consigliere più anziano, ed elegge un Segretario, anche non Socio.

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità della convocazione;
- il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno;
- in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti. Per le delibere relative alle modifiche statutarie o allo scioglimento dell'Associazione sarà necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare sull'indirizzo generale di attività, per il conseguimento degli scopi dell'Istituto;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni;
- c) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, determinandone eventuali rimborsi spese per lo svolgimento del proprio mandato;
- e) nominare i membri del Collegio Sindacale;

- f) deliberare l'esclusione dei Soci, nei casi previsti dal presente Statuto;
- g) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento di attuazione dello statuto;
- h) procedere allo scioglimento del Consiglio Direttivo nella sua totalità, od alla revoca di uno solo o più membri del Consiglio stesso, qualora ricorrano giustificati motivi che, in qualsiasi modo, possano ledere l'immagine od il patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'assemblea dei Soci, e resta in carica per quattro anni. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili solo per un altro mandato consecutivo.


Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, compresi gli argomenti di cui al successivo art. 13 del presente Statuto.

Il Consiglio direttivo nomina un Segretario, anche non Consigliere, con il compito di redigere i verbali delle sedute.

Il Consiglio direttivo è convocato:

- dal Presidente, almeno due volte l'anno, ed ogniqualvolta questi lo riterrà opportuno;
- quando ne viene fatta domanda da un numero di Consiglieri



pari ad un terzo della totalità.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene secondo le seguenti formalità:

- mediante lettera;
- mediante telegramma, fax o posta elettronica certificata.

La comunicazione va inviata almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della stessa data.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di suo impedimento, da un Consigliere da questo delegato, ovvero dal Consigliere più anziano.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica ed il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito e può deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, è determinante quello di chi presiede.

Le adunanze del Consiglio direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

L'appartenenza al Consiglio direttivo cessa:

- a) per dimissioni, comunicate al Presidente per iscritto;
- b) per impedimento permanente o per decesso;
- c) per decadenza, qualora un Consigliere sia assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. La relativa delibera deve essere assunta dal Consiglio stesso.


La carica di Consigliere resterà invece sospesa per tutto il corso dell'azione di responsabilità eventualmente intentata contro un componente del Consiglio.

Nel caso di cessazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare un sostituto sino alla prima Assemblea successiva, cui spetta la nomina. I Consiglieri, così nominati, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo, e svolgeranno il proprio mandato anch'essi a titolo gratuito.

Art. 13 - Poteri del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente;
- gestire l'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto riservato, per Legge o per Statuto, all'Assemblea;
- delegare i propri poteri a uno o più dei suoi membri, Presidente compreso, nominando anche uno o più Consiglieri Delegati;
- nominare, su proposta del Presidente, un eventuale Diretto-



re;

- promuovere la formazione di particolari commissioni con specifici compiti di volta in volta deliberati dal Consiglio, alle quali partecipa di diritto il Presidente, o altro delegato;

- promuovere ed autorizzare la costituzione, sia in Italia che all'Estero, di Associazioni aventi scopi associativi analoghi a quelli dell'ISCOS, e piena autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa;

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

- concludere atti e contratti, di ogni genere, riguardanti l'attività sociale;

- stabilire l'ammontare delle quote annue associative, delle quote periodiche e le relative modalità di versamento;

- proporre all'assemblea l'eventuale esclusione dei Soci;

- redigere i regolamenti;

- redigere il bilancio consuntivo e preventivo, con le relative relazioni;

- provvedere ad ogni altro adempimento previsto dallo Statuto.

Art. 14 - Presidente

Al Presidente del Consiglio direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, davanti ai terzi ed in giudizio.

Dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile, fino a un massimo di due mandati. Egli ha la responsabilità dell'attività dell'Istituto per l'attuazione degli scopi sociali, e

provvede a quanto non sia demandato alla competenza degli altri organi. Egli controlla l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, nonché l'attività dell'Associazione stessa. Ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, cura i rapporti con le istituzioni, gli Enti e gli Organismi nazionali ed internazionali di cui al precedente art. 6, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente esercita, inoltre, tutti i poteri che gli sono delegati dal Consiglio Direttivo. Provvede, altresì, a stipulare convenzioni per l'affidamento di progetti e fondi a soggetti individuati dal Consiglio Direttivo.

Propone la nomina dell'eventuale Direttore.

Delega i propri poteri ad un Consigliere, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15 - Collegio Sindacale

L'attività dell'associazione è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, di cui uno assumerà la figura di Presidente, e da due membri supplenti. Il Collegio sindacale ha il compito di vigilare sull'osservanza della Legge e dei principi contenuti nello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul concreto funzionamento.

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea



dei Soci in occasione della elezione del Consiglio Direttivo, e durano in carica anch'essi quattro anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione il Collegio Sindacale, nomina, al suo interno, un Presidente, e provvede alla distribuzione dei compiti finalizzata a qualificare al meglio la propria attività. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante l'esercizio sociale, a due riunioni consecutive, decade. Le riunioni del Collegio devono essere riportate su apposito verbale, regolarmente sottoscritto dai partecipanti.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; il Sindaco dissenziente ha diritto di far inscrivere a verbale i motivi del suo dissenso. Il Collegio Sindacale assiste a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e, in caso di omissioni o ritardo di convocazione da parte dei Consiglieri, provvede autonomamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Qualora, per disposizioni di Legge, fosse obbligatoria la presenza, nel Collegio Sindacale, di almeno un componente iscritto al Registro Nazionale dei revisori, ISCOS provvederà ad ampliare il Collegio Sindacale, ricorrendo, eventualmente, anche ad una Società di revisione iscritta nell'apposito Albo.

PATRIMONIO ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - Patrimonio


Il patrimonio di ISCOS è costituito da:

- Conferimenti di beni mobili ed immobili o altre utilità, impiegabili per il conseguimento degli scopi sociali;
- Erogazioni o contributi attribuiti al patrimonio dell'Associazione;
- Avanzi/disavanzi di gestioni, cumulati alla chiusura dell'esercizio precedente;
- Avanzo/disavanzo di gestione, alla chiusura dell'ultimo esercizio sociale.

Art. 17 - Entrate

Le Entrate dell'Associazione sono così costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dal contributo dei Soci, siano essi sia persone fisiche che enti o associazioni, sia privati che pubblici;
- dai contributi dei terzi, siano essi sia persone fisiche che enti o associazioni, sia privati che pubblici;
- dai contributi comunque erogati all'Istituto per la realizzazione di studi, iniziative e programmi inerenti lo scopo sociale, sia in Italia che nei Pvs;
- da erogazioni/donazioni e lasciti diversi;
- da ogni altro tipo di entrata, purchè finalizzata al sostegno dell'Associazione e delle finalità istituzionali;
- da sottoscrizioni di terzi, per specifici progetti finaliz-



zati al raggiungimento dello scopo sociale.

Per tutti i finanziamenti derivanti a norma di Legge a favore di ISCOS, compresi quelli provenienti da istituti internazionali, l'ISCOS stessa potrà, previa apposita convenzione, realizzare le attività connesse con gli ISCOS Regionali e delle province autonome, o con altre associazioni iscritte o riconosciute nei registri regionali.

Art. 18 - Assegnazione di risorse a terzi

L'assegnazione di risorse finanziarie, se consentite dalla Legge, nei confronti di qualsiasi beneficiario, socio o non socio ISCOS, comporterà un'attività di controllo sull'utilizzo delle risorse stesse. Il Beneficiario sarà assoggettato a norme e procedure di gestione e rendicontazione, fissate dalla ISCOS Nazionale, che potrà effettuare, direttamente o per il tramite di un professionista esperto in materia, opportune verifiche in base alle normative di riferimento.

Art. 19 - Esercizio sociale - Bilancio Annuale

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

BILANCIO

Art. 20 - Bilancio preventivo

Al Consiglio direttivo spetta di redigere, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo per l'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica, e

deve essere sottoposto alla valutazione ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Bilancio consuntivo

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale. Il bilancio consuntivo sarà accompagnato dalla relazione sulla gestione, e dalle relazioni del Revisore legale e del Collegio sindacale.

Art. 22 - Destinazione degli avanzi/disavanzi di gestione annuali e cumulati

Gli eventuali avanzi di gestione di ciascun esercizio dovranno essere impiegati per la realizzazione degli scopi statutari.


Gli eventuali disavanzi di gestione di ciascun esercizio, saranno imputati in diminuzione degli avanzi di gestione di esercizi precedenti, ovvero iscritti a parte, con la denominazione disavanzo di gestione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, le riserve ed i fondi, durante la vita dell'Associazione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di due terzi dei soci. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i



soci, stabilendone i poteri e gli eventuali compensi, in caso di non Soci.

Il patrimonio sociale di liquidazione dovrà essere devoluto ad enti non aventi scopo di lucro, Organizzazioni nazionali ed internazionali, Istituti ed Organismi aventi scopo analogo a quello dell'Associazione, individuato o individuati dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dall'Assemblea, sentito il parere degli Organi competenti, secondo quanto previsto dalle norme di Legge.

Art. 24 - Gratuità delle cariche

Tutti gli incarichi e le funzioni svolte nell'ambito delle attività dell'Istituto sono fatte con spirito di solidarietà e, come tali, sono da intendersi svolte a titolo gratuito. L'Istituto potrà, peraltro, retribuire, con speciale e motivata delibera consiliare, coloro che, pur essendo Soci, svolgono attività dipendenti od assimilate.

Art. 25 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci o fra i Soci e l'Associazione, anche se promossa da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed osservanza del presente Statuto, anche in sede di liquidazione - che non sia deferita, per norma inderogabile, all'Autorità Giudiziaria ordinaria - sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti,


ed il terzo nominato, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; in caso di mancata nomina, o di disaccordo tra gli Arbitri, gli stessi saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, con dispensa da ogni formalità di procedura e, comunque, in conformità alle disposizioni di Legge in materia.


Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dalle Leggi vigenti in materia. Richiesto ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me su venticinque pagine di sette fogli; ne ho dato lettura al comparente, che lo approva e sottoscrive alle ore 14,45 (quattordici e quarantacinque).

F.to Mario Arca

" Giovanni Vicini Notaio






ISCOS
CISL

Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo
00285 Roma - Viale Castro Pretorio, 316
Tel. 06 4434286 - Fax 06 49388729

ASSEMBLEA DEI SOCI ISCOS

Roma, 3/05/2017 ore 14,00

	NOME	DELEGA	FIRMA
SEGRETERIA CONFEDERALE CISL	Bellini Renzo Tiziana Salmistraro		
	Antonino Sorgi		
Ufficio Internazionale CISL	Giuseppe Iuliano		
	NOME	DELEGA	FIRMA
FEDERAZIONI di CATEGORIA			
FAI - CISL	S. G. Luigi Sbarra	Mohamed Saady	
FELSA - CISL	S. G. Mattia Pirulli		
FEMCA - CISL	S. G. Angelo Colombini	Alessandra Tolentino	
FIRST - CISL	S. G. Giulio Romani		
FILCA - CISL	S. G. Franco Turri		
FIM - CISL	S. G. Marco Bentivogli	Michele Zanocco	
FISASCAT - CISL	S. G. Pierangelo Raineri	Rosetta Raso	
FISTEL - CISL	S. G. Vito Antonio Vitale	Laura Ferrarese	
FIT - CISL	S. G. Antonio Piras	Velia Coppola	
FLAEI - CISL	S. G. Carlo De Masi	Marco De Giuli	
FNP - CISL	S. G. Ermenegildo-Bonfanti	Marco Sciarma	
FP-CISL	Comm. Maurizio Petticioni	Chiara Severino	



Mario De Luca



ENTI		NOME	DELEGA	FIRMA
IAL - CISL	A. D. Stefano Mastrovincenzo	Ilaria Carlino		
ANOLF - CISL	Presidente Mohamed Saady			

UNIONI REGIONALI CISL		NOME	DELEGA	FIRMA
ABRUZZO/MOLISE	S. G. Maurizio Spina	Enrico Tancredi		
EMILIA ROMAGNA	S. G. Giorgio Graziani	Andrea Cortesi		
FRIULI VENEZIA GIULIA	S. G. Giovanni Fania			
LAZIO	S. G. Andrea Cuccello	Romano Fratarcangeli		
LOMBARDIA	S. G. Osvaldo Domaneschi	Marco Viganò		
MARCHE	S. G. Sauro Rossi			
PIEMONTE	S. G. Alessio Ferraris	Paolo Pozzo		
PUGLIA/BASILICATA	S. G. Daniela Fumarola	Franco Surano		
SICILIA	S. G. Domenico Milazzo	Paolo Greco		
TOSCANA	S. G. Riccardo Cerza	Antonio Cerqua		

Car. An. Car.




ISSOS
CISL
 Istituto Studi e ricerche per la Cooperazione allo Sviluppo
 00185 Roma - Viale Castro Pretorio, 115
 Tel. 06 4341280 - Fax 06 49388729

	NOME	DELEGA	FIRMA
UNIONI TERRITORIALI CISL			
USP/SGB CISL BOLZANO	S. G. Michele Buonerba		
CISL SCUOLA BOLZANO	S. G. Sandro Fraternali		
ISCOS Regionali			
Abruzzo/Molise		Paolo Iozzi	
Emilia Romagna	Pres. Andrea Cortesi		
Friuli Venezia Giulia	Pres. Roberto Cocchi		
Lazio	Pres. Roberto Fraternali Pres. Roberto Fraternali Dir. Roberto Fraternali	Romeo De Leo	
Lombardia	Pres. Miriam Ferrari		
Marche	Pres. Fausto Mazzieri		
Piemonte	Dir. Paolo Pozzo		
Puglia/Basilicata	Pres. Enrico Ria		
Sardegna	Pres. Massimo Tedde		
Sicilia	Pres. Paolo Greco		
Toscana	Dir. Antonio Cerqua	USR TO SCANA	
	PRES. CIAVATINI MICHELE		




Massimo Tedde



ISCOS CISL

Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo
00185 Roma - Viale Castro Pretorio, 116
Tel. 06 4434280 - Fax 06 4938879

Collegio dei Sindaci

Giuliano CANTONI	
Antonino Scalfaro	
Fulvio SCIARMA	





ISCOS
CISL
Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo
00055 Roma - Viale Castro Pretorio, 116
Tel. 06 4434380 - Fax 06 4938729

E' copia conforme all'originale che si rilascia
per gli usi consentiti

ROMA 23/5/2017

Luigi



